

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gustavo Nicola TOMASELLI)

IL PRESIDENTE
(Giovanni BATTOLLA)

COMUNE DI FOLLO
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gustavo Nicola TOMASELLI)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno _____ per decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. del 18.8.2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gustavo Nicola TOMASELLI)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì,

IL SINDACO
(Giovanni BATTOLLA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gustavo Nicola TOMASELLI)

N. 10 DEL 19.05.2008	OGGETTO: REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA – MODIFICA.
-------------------------	---

L'anno DUEMILAOTTO, addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 18,00 nella sala destinata alle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, al momento dell'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, il Sindaco Giovanni Battolla ed i seguenti Consiglieri:

<u>NOMINATIVO</u>	<u>PRESENTE</u>	<u>ASSENTE</u>
PICCINOTTI LUCIANO	SI	
CALABRETTA STEFANO	SI	
BARCELLONE ERALDO	SI	
FREGOSI VALERIA	SI	
COZZANI PAOLO	SI	
CORBANI AMEDEO FRANCO	SI	
QUARETTI GIUSEPPE		SI
RIANI MARIO	SI	
MANFRONI CLAUDIO	SI	
MALATESTA MIRANDA	SI	
GIOVANELLI ANDREA	SI	
GUGLIERI GIOVANNI		SI
COZZANI GIORGIO	SI	
CASATI KRISTOPHER	SI	
VALENTIA ROBERTO		SI
GIACOMOBONO PASQUALE	SI	

Componenti il Consiglio: assegnati n. 17; in carica n. 17; presenti n. 14; assenti n. 3.

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri Consiglieri: /
RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

Acquisiti ex art. art. 49 del 18.8.2000 n. 267 i sottoindicati pareri sulla proposta di deliberazione:

1) **Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.**
Follo, 19.05.08 Responsabile del servizio Rag. Enzo Rossi

2) **Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.**
Follo, Responsabile del servizio ragioneria

- Presiede il Sig. Giovanni BATTOLLA nella sua qualità di Sindaco eletto;
- Partecipa con funzioni di segretario il Segretario Comunale Dr. Gustavo Nicola TOMASELLI;
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.ri: -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona sul punto all'o.d.g. il Consigliere Andrea Giovanelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consigliere n. 46 del 29/11/2005 veniva approvato il nuovo regolamento Comunale di polizia mortuaria, in attuazione del D.P.R. 10/09/1990 che ha emanato nuove norme che disciplinano la materia;

ATTESO che si rende necessario modificare il suddetto regolamento in particolare l'art. 66 "*Norme la per concessione*" dei colombari come di seguito esposto:

- comma 2 – è prevista la possibilità di concessione dei loculi a persone viventi in occasione di costruzione di colombari sia all'esterno che all'interno del perimetro esistente del cimitero;
- comma 5 – è precisato che il collocamento di cassetine contenenti resti mortali o le ceneri di altra salma è consentito per il periodo concessorio residuo del loculo stesso;
- comma 6 - per quanto concerne i colombari in concessione perpetua o ultratrentennale, quando e siano trascorsi almeno trent'anni (30 anni) dalla tumulazione della salma, è prevista l'ammissibilità della rinuncia al diritto d'uso del loculo da parte del concessionario o dei suoi eredi, effettuata al fine di tumularvi una nuova salma, limitatamente a quella di parenti o affini entro il 3° grado o del coniuge; si precisa che i resti mortali del primo occupante, posti in una cassetta di zinco, potranno essere collocati in nicchia ossario previa stipulazione della relativa concessione oppure mantenuti nel loculo stesso senza ulteriori oneri per il concessionario; per quanto riguarda il loculo, dovrà essere rilasciata una nuova concessione alle condizioni vigenti al momento della stipulazione del contratto e senza ulteriori oneri da parte del concessionario; saranno naturalmente a carico dei richiedenti le spese cimiteriali di apertura e di chiusura dei colombari nonché quelle relative alla ricomposizione delle salme e ad eventuali inumazioni per un periodo di 5 anni nel caso in cui dette salme non fossero ancora mineralizzate;

RITENUTO che tali modifiche possano garantire maggiore omogeneità nelle modalità di concessione ed assicurare una migliore gestione delle pratiche cimiteriali in linea con i principi di economicità, efficacia ed efficienza della macchina amministrativa;

RITENUTO le stesse meritevoli di approvazione;

VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.P.R. 10/09/1999;

A voti nr. 14 favorevoli nr. 0 contrari e nessun astenuto su nr. 14 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche al regolamento di polizia mortuaria sulla scorta di quanto indicato nella premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di modificare l'art. 66 del "Regolamento di polizia mortuaria", approvato con atto consiliare n. 46 del 29/11/2005, che è sostituito come segue:

Art. 66 – norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui ai precedenti titoli V e VII.

Non è ammessa la concessione di colombari a persone viventi.

In deroga al disposto di cui al precedente comma, è ammessa la concessione a persone viventi dei soli nuovi loculi realizzati all'interno e all'esterno del perimetro dei cimiteri nella misura massima del 50% delle nuove realizzazioni, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. In tal caso la concessione decorrerà dal momento dell'utilizzo del colombaro.

In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 3 dell'art. 46 del presente Regolamento, in caso di concessione di loculi a persone viventi, è data facoltà ai concessionari di recedere dal contratto prima dell'utilizzo del loculo, rinunciando al 50% della somma versata.

In deroga a quanto disposto al comma 4 dell'art. 46 del presente regolamento, in caso di concessione di loculi a persone viventi, è data facoltà ai concessionari di scegliere la posizione dei loculi acquisiti in concessione, tenuto conto delle maggiorazioni di prezzo previste per stipulare detti contratti.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine contenenti i resti mortali o le ceneri di altra salma per il periodo concessorio residuo del loculo stesso, con il consenso scritto del concessionario o successore, dietro pagamento di corrispettivo minimo fissato per il posto ossario o cinerario previa autorizzazione del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 48 del presente regolamento e nel ricorso dei presupposti individuati nel medesimo articolo.

Nel caso di colombari in concessione perpetua o ultratrentennale, quando siano trascorsi almeno trent'anni (30 anni) dalla tumulazione della salma è ammessa la rinuncia al diritto d'uso del loculo da parte del concessionario o suoi eredi, effettuata al fine di tumularvi una nuova salma, limitatamente a quella di parenti o affini entro il 3° grado o del coniuge.

I resti mortali del primo occupante posti in una cassetina di zinco potranno essere collocati in nicchia ossario previa stipulazione della relativa concessione oppure mantenuti nel loculo stesso senza ulteriore oneri per il concessionario.

Per quanto riguarda il loculo, dovrà essere rilasciata una nuova concessione alle condizioni vigenti al momento della stipulazione del contratto, e senza ulteriori oneri da parte del concessionario.

Saranno naturalmente a carico del richiedente le spese cimiteriali di apertura e di chiusura dei colombari nonché quelle relative alla ricomposizione delle salme e ad eventuali inumazioni per un periodo di 5 anni nel caso in cui dette salme non fossero ancora mineralizzate.

3) Di dare mandato al responsabile del servizio per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti al presente atto.